



OGGETTO: Circolare 7.2022

Seregno, 4 febbraio 2022

CONSERVAZIONE REGISTRI CONTABILI

Entro il 28 febbraio è necessario stampare o portare in conservazione tutti i registri contabili tenuti in formato elettronico relativi all'annualità 2020. Con l'occasione si ricorda che è anche in scadenza, con diverse modalità, il pagamento dell'imposta di bollo per il libro giornale e inventari.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tenuta e alla conservazione di documenti informatici, specificando che sono due adempimenti distinti, anche se consequenziali.

Tale precisazione incide però sulle semplificazioni introdotte in tema di regolarità delle scritture contabili e di stampa dei registri previste dai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 7 del DL 357/1994, rendendole di fatto poco fruibili.

In attesa di un più preciso intervento normativo, è opportuno allinearci con le disposizioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello 236 del 9 aprile 2021) in tema di conservazione dei libri e registri contabili fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico, secondo cui:

- a) ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- b) entro tale momento, terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno comunque posti in conservazione sostitutiva (nel rispetto del D.M. del 17.06.2014, del codice dell'amministrazione digitale e dei relativi provvedimenti attuativi. La conservazione dei registri e dei libri obbligatori può essere assolta mediante:
 - 1) la stampa;
 - 2) o la conservazione elettronica.

Sottolineiamo che la stampa o la conservazione sostitutiva del libro giornale, del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili, dei registri Iva, delle scritture ausiliarie di magazzino e delle fatture elettroniche relativi all'anno **2020**, dovrà avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi, per l'esercizio considerato, **entro il 28 febbraio 2022**).

IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, l'obbligo è disciplinato dall'articolo 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 che stabilisce che scontano l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni cento pagine o frazione di cento pagine i repertori, libri di cui all'articolo 2214, comma 1, cod. civ. e ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui all'articolo 2215 e 2216, cod. civ.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili avvenga in **modalità elettronica** l'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014 prevede che l'imposta di bollo vada corrisposta mediante versamento con F24, con il codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**30 aprile 2022 per l'anno 2021**). L'imposta di bollo è dovuta nel caso di conservazione sostitutiva ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Viceversa, la possibilità di assolvere l'imposta mediante apposizione dell'apposito contrassegno resta valida solo nel caso di stampa dei libri contabili (libro giornale ed inventari) **su carta**. Entro i consueti termini di scadenza (ovvero i 3 mesi successivi alla scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (entro **28-02-2022 per l'anno 2020**)).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino